



# 1. PATRIMONIO E LEGISLAZIONE



## IL CONCETTO DI PATRIMONIO

Il termine **Patrimonio culturale** non è una dicitura generica per opere d'arte e monumenti e non è neanche sinonimo di beni culturali. Secondo quanto stabilito dal **Codice dei beni culturali e del paesaggio** del 2004, il patrimonio culturale italiano è composto dall'insieme dei **Beni culturali e dei Beni paesaggistici**.

I **Beni culturali** sono tutte quelle cose mobili e immobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico. Ne fanno parte, dunque, i **beni artistici** come quadri, sculture, ceramiche, arazzi, arredi; i **beni architettonici** come palazzi, chiese, castelli e interi centri storici; i **beni archeologici**, cioè tutto ciò che appartiene a civiltà remote ed è giunto attraverso scavi e rinvenimenti; i **beni librari**, cioè manoscritti antichi ma anche le intere biblioteche; i **beni archivistici**, dunque tutti gli atti e i documenti conservati negli archivi, incluse le carte geografiche e i manoscritti, e gli interi archivi che li contengono; i **musei**, in quanto luoghi di conservazione di beni artistici; i **beni etnoantropologici**, cioè gli oggetti legati ai mestieri del passato ma anche **beni immateriali** come antichi canti, feste folkloristiche, cibi della tradizione.

[video sul concetto di patrimonio](#)





I **Beni paesaggistici**, invece, sono costituiti da tutti quei luoghi che esprimono **valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici**. Si tratta di ambienti completamente naturali o anche trasformati dalle attività agricole o estrattive, paesaggi speciali dal punto di vista geologico ma anche parchi e giardini interamente realizzati dall'uomo o singoli alberi monumentali.

Sono considerati beni paesaggistici le fasce costiere e quelle attorno ai laghi, per 300 metri dalla linea della battigia, e i corsi d'acqua compresa una fascia larga 150 metri sulle due sponde. Fa parte di questa categoria anche una **vista panoramica**, considerata alla stregua di un quadro.





Affinché un oggetto, un monumento o un altro prodotto umano (sia di proprietà pubblica che privata) possa essere **dichiarato bene culturale** è necessario che l'**autore non sia più vivente** e che il manufatto in questione risalga a più di **cinquant'anni** fa. Tuttavia questi due requisiti non sono sufficienti: occorre anche che gli organi statali competenti verifichino l'esistenza dell'**interesse** artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Tutto ciò che fa parte del patrimonio culturale è soggetto a speciali **vincoli di tutela** tesi a evitare l'esportazione all'estero dei beni mobili e il danneggiamento di beni mobili e immobili. Le stesse norme impongono ai **proprietari privati** di beni culturali di consentirne la fruizione pubblica.





I beni appartenenti allo Stato, inoltre, sono **inalienabili**. Questo significa che non possono essere venduti per nessuna ragione. Questo non vale per i beni in possesso dei privati, ma in caso di vendita lo Stato ha diritto di prelazione, cioè ha la precedenza rispetto ad altri acquirenti.

L'eventuale **prestito** all'estero per mostre temporanee di un bene culturale in possesso di un privato deve essere **autorizzato** dalle autorità pubbliche. L'autorizzazione va richiesta anche per **restauri** degli edifici, **spostamenti** di manufatti e **smembramenti** di collezioni.





**Approfondimento** sul trasferimento dello “Studiolo di Guidobaldo da Montefeltro” da Gubbio a New York




## STORIA DELLA LEGISLAZIONE

Uno dei documenti più antichi in cui appare il concetto di tutela del patrimonio è la **lettera** che **Raffaello Sanzio** scrive a **papa Leone X** assieme a **Baldassarre Castiglione** nel 1519 per chiedergli di proteggere i monumenti dell'antica Roma. Da grande estimatore dell'architettura classica, infatti, Raffaello si è reso conto molto presto delle **gravissime condizioni** in cui versava il patrimonio architettonico della città eterna. Si tratta di un testo particolarmente importante perché contiene, in nuce, i punti principali dell'attuale concetto di tutela dei beni culturali: l'idea del **valore universale** dei monumenti, la loro essenza di **testimonianza** del passato, la loro **funzione educativa** verso la società e la **responsabilità** di chi è al potere di averne cura.





Il primo provvedimento legislativo per la salvaguardia del patrimonio risale al 1820 quando il cardinale Bartolomeo Pacca promulga l'**Editto sopra le antichità e gli scavi**, valido nei territori dello Stato Pontificio. Il testo contiene già alcuni concetti fondamentali nelle pratiche della tutela: l'obbligo della catalogazione di tutti i beni statali, il divieto di esportazione, la proprietà dello Stato di ciò che viene rinvenuto nel sottosuolo (indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del soprastante terreno), la possibilità di fare scavi e restauri solo con autorizzazione.





Nel 1902, lo Stato unitario promulga la legge sulla **Tutela del patrimonio monumentale** (nota come “Legge Nasi”), una norma che introduce il limite dei 50 anni di età per l’applicazione della tutela su un oggetto, il diritto di prelazione per lo Stato in caso di vendita di beni da parte dei privati e il divieto di esportazione.

Nel 1909, con la legge **Per le antichità e le belle arti** (nota anche come “Legge Rosadi Rava”) la tutela viene ampliata dai monumenti a tutte “le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico”, un grande progresso in direzione della conservazione di beni che fino a quel momento non ricevevano alcun tipo di tutela. La legge disponeva anche l’obbligo di denuncia dei beni in possesso dei privati e la possibilità per lo Stato di espropriarli, oltre all’inalienabilità di quelli appartenenti allo Stato.





Nel 1939, durante il regime fascista, è stata promulgata la legge sulla **Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico** (chiamata "Legge Bottai"), un testo realizzato con la consulenza degli storici dell'arte Roberto Longhi e Giulio Carlo Argan, i cui principi essenziali sono ancora validi. La legge Bottai stabilisce la definizione di bene culturale, affermando il principio del diritto del godimento pubblico di tali beni, dispone sulle autorizzazioni necessarie a qualsiasi intervento imponendo ai privati l'obbligo di conservazione dei beni in loro possesso, disciplina prestiti, esportazioni e sanzioni per le violazioni dei principi.

Contemporaneamente fu promulgata anche la legge sulla **Protezione delle bellezze naturali**, un provvedimento che allargava la tutela a tutto ciò che non era contemplato nella legge Bottai e cioè parchi, giardini, luoghi con particolarità geologiche e bellezze panoramiche, tutti soggetti ai medesimi vincoli dei beni culturali e all'obbligo di catalogazione.





Nel 1948, all'interno della **Costituzione della Repubblica italiana**, viene introdotto il concetto della conoscenza come fondamento della salvaguardia attraverso l'**Articolo 9** che così recita: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*.






Nel 1954, in seguito alle riflessioni scaturite dalle devastazioni del patrimonio dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale [9], viene stilata a L'Aja la **Convenzione per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato**, il primo trattato internazionale con cui viene condivisa la definizione di bene culturale, la necessità della cultura della tutela e l'impegno comune nella protezione del patrimonio culturale in caso di guerre e bombardamenti.



protezione del David di Michelangelo durante la Seconda Guerra Mondiale



Il Louvre di Parigi svuotato dalle sue opere per metterle al riparo in luoghi sicuri



Il Cenacolo vinciano protetto dai bombardamenti di Milano del 1943



Nel 1999 viene promulgato il **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali**, una legge che unifica tutte le precedenti disposizioni facendo decadere quelle del 1939. Il testo è diviso in due parti fondamentali che trattano di beni culturali e paesaggio, ma tutti i provvedimenti sono stati armonizzati chiarendo in modo definitivo tutti i ruoli dello Stato e degli enti locali nell'intervento sul patrimonio.

L'ultimo riordino è avvenuto nel 2004 con il **Codice dei Beni culturali e del paesaggio** dove viene stilato un elenco dettagliato di tutte le categorie di beni culturali. La caratteristica delle disposizioni più recenti è quella di aver sottolineato, assieme alla conservazione, anche la necessità di valorizzazione del patrimonio che consiste nella promozione della conoscenza e nella creazione delle migliori condizioni per la fruizione.

